

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1666

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**NEGRI, BECCHETTI, DIVELLA, COLLAVINI, FRAU, BAIAMONTE,
FRATTA PASINI, AMATO, CONTE**

Nuove norme concernenti la cremazione delle salme

Presentata il 26 giugno 1996

ONOREVOLI COLLEGHI! — La tumulazione in loculi in concessione per decine di anni e la tumulazione in tombe di famiglia a carattere perpetuo determinano un enorme impiego di spazio, la formazione di prezzi estremamente elevati per l'acquisizione di tali spazi e spesso — come è ben noto — anche lo sviluppo di gravi e squalidi fenomeni speculativi.

La stessa inumazione, nonostante alcuni vantaggi (esige spazi minori, per un tempo inferiore), ha comunque un impatto rilevante sul consumo di superficie in quanto non prevede la possibilità di sepolture su più piani, come è invece consentito con i loculi.

Da diversi anni si sollecita l'avvio di una seria politica cimiteriale che, con adeguate misure di pianificazione, possa affrontare ed avviare a soluzione il grave problema

della carenza di spazio nei cimiteri, senza portare ad ulteriori cementificazioni per accogliere le salme e le infrastrutture necessarie per rendere possibile l'accesso di parenti e visitatori.

È evidente che l'avvio di una seria politica cimiteriale capace di affrontare alla radice questi problemi non può prescindere da una attenta ed approfondita riflessione sulle pratiche funerarie ammesse nel nostro Paese.

In Italia, a differenza di quanto avviene in altri Paesi, la pratica della cremazione delle salme ha ancora uno scarso peso e fino a tempi recenti ha incontrato notevoli ostacoli di natura religiosa e culturale; ultimamente però la sua diffusione è frenata soprattutto dalla burocrazia.

Per queste ragioni si è ritenuto opportuno intervenire sul piano legislativo, in

modo tale da garantire la pari dignità tra le pratiche funerarie della cremazione, della inumazione e della tumulazione, attraverso una normativa specifica, rispettosa degli insegnamenti della chiesa cattolica, che consenta la cremazione delle salme in modo rapido e non costoso, disciplinando in particolare, come chiedono molti cittadini, la possibilità della conservazione delle ceneri da parte dei congiunti nonché la dispersione delle stesse in luoghi idonei, come previsto dalle legislazioni di diversi Paesi europei.

La cremazione delle salme, oltre a comportare un consumo di spazio minimo per la conservazione delle ceneri, se viene effettuata in impianti adeguati non causa neppure forme di inquinamento atmosferico.

Inoltre, la cremazione offre la possibilità della dispersione delle ceneri che, lungi dall'essere un fatto inquinante, consente il completamento, come è stato affermato più volte in passato, del « ciclo nascita-vita-morte in forma naturale, con il ritorno alla natura dei resti umani », come d'altronde avviene in natura per tutte le altre forme di vita, attraverso un gesto finalizzato alla ricongiunzione con l'ambiente.

L'articolo 1 della presente proposta di legge disciplina le modalità di manifestazione della volontà, revocabile in qualsiasi momento, dei cittadini che intendono scegliere la cremazione. Tre le vie indicate:

a) dichiarazione scritta dell'interessato con firma autenticata da parte dell'autorità legittimata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

b) presentazione di una apposita dichiarazione per gli iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione delle salme;

c) disposizione testamentaria.

Viene inoltre regolamentata la manifestazione di volontà dei cittadini di età compresa tra il quattordicesimo e il diciottesimo anno di età e quella per gli

interdetti e per i minori di quattordici anni. È prevista pure la richiesta di autorizzazione alla cremazione da parte del coniuge o convivente della persona defunta.

L'articolo 2 attiene alle procedure da rispettare per le operazioni di cremazione, e alle certificazioni necessarie. In particolare è previsto che nel caso di morte violenta o comunque nel caso di sospetto di morte non dovuta a cause naturali è obbligatorio il nulla osta rilasciato dalla competente autorità giudiziaria dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

L'articolo 3 invece fissa le norme relative alla conservazione delle ceneri, prevedendo la possibilità della dispersione delle ceneri delle salme in uno spazio riservato allo scopo dal comune oppure in natura, in luoghi al di fuori dei centri abitati e con autorizzazione preventiva del comune. Per quanto riguarda le urne cinerarie queste possono essere conservate oltre che nei cimiteri, in apposite cappelle o in colombari privati, permettendo anche la conservazione delle ceneri da parte dei congiunti.

L'articolo 4 recupera l'articolo 81 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, relativo ai verbali da redigere per la consegna delle urne contenenti le ceneri delle salme.

L'articolo 5 stabilisce le norme per la predisposizione, da parte dei comuni, di impianti di cremazione delle salme in modo tale da rendere accessibile il servizio a quanti abbiano manifestato tale volontà. Sono inoltre previste alcune disposizioni riguardanti le tariffe dovute per tale servizio, completamente gratuito nel caso di dispersione delle ceneri o quando queste siano conservate in cappelle o colombari privati.

L'articolo 6 modifica il codice penale, aggiungendo un comma all'articolo 411, dove si prevede la non punibilità della dispersione delle ceneri laddove questa avvenga in seguito a espressa volontà del defunto o degli aventi diritto. L'articolo 7 prevede che cessino di avere efficacia gli

articoli 78, 79, 80 e 81 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

Onorevoli colleghi, riteniamo che l'attuale proposta di legge, che segue analoghe iniziative presentate da altri parlamentari nelle passate legislature, sia in grado, per il suo carattere organico, di fornire una

risposta complessivamente soddisfacente agli attuali gravi problemi di gestione cimiteriale, in particolare per quanto concerne i capoluoghi di provincia e le aree metropolitane, dove la situazione è giunta ormai da tempo a livelli esplosivi. Pertanto è auspicabile in tempi rapidi la discussione e l'approvazione del testo proposto.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. I cittadini che abbiano superato il quattordicesimo anno di età e che intendano scegliere la cremazione esprimono la loro libera scelta mediante manifestazione non equivoca di volontà secondo una delle modalità seguenti:

a) dichiarazione scritta dell'interessato con firma autenticata da parte dell'autorità legittimata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

b) per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione delle salme dei propri associati, presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione;

c) disposizione testamentaria.

2. La manifestazione di volontà di cui al comma 1 dei cittadini di età compresa tra il quattordicesimo e il diciottesimo anno di età non produce effetti se non è convalidata dalla dichiarazione di consenso dei rappresentanti legali dei dichiaranti. Al compimento del diciottesimo anno di età la manifestazione di volontà si intende, salvo revoca, tacitamente confermata.

3. Per gli interdetti e per i minori di quattordici anni la manifestazione di volontà viene espressa dai rispettivi rappresentanti legali ed è ammessa anche in momento successivo al decesso.

4. La manifestazione di volontà è sempre revocabile.

5. In caso di eventuale discordanza tra le manifestazioni di volontà espresse ai

sensi del comma 1 si intende valida la volontà espressa in data più recente.

6. Per i cittadini stranieri deceduti in Italia è richiesta adeguata certificazione dell'autorità diplomatica o consolare competente.

7. In assenza di esplicite manifestazioni di volontà contraria del defunto, espresse con disposizione testamentaria, è ammessa la richiesta scritta al sindaco di autorizzazione alla cremazione della salma da parte del coniuge o convivente della persona defunta, e in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile.

ART. 2.

1. Per procedere alla cremazione è necessario il certificato dell'ufficiale sanitario che, constatato il decesso, escluda segni o indizi di morte dovuta a reato.

2. L'ufficiale dello stato civile del luogo in cui è avvenuto il decesso, constatata la manifestazione di volontà di cui all'articolo 1, autorizza la cremazione con le stesse procedure previste per la sepoltura di cadavere nel titolo VII del regio-decreto 9 luglio 1939, n. 1238.

3. Nel caso di morte violenta o comunque nel caso di sospetto di morte non dovuta a cause naturali è obbligatorio il nulla osta rilasciato dalla competente autorità giudiziaria dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

4. Con decisione del sindaco ed in assenza di opposizione manifestata per iscritto dagli aventi diritto, è autorizzata la cremazione dei resti mortali esumati allo scadere della concessione di una sepoltura, quando sia trascorso il tempo necessario per la mineralizzazione della salma e, in ogni caso, quando siano trascorsi almeno dieci anni per le salme inumate e venti per quelle tumulate.

ART. 3.

1. La cremazione deve essere eseguita da personale appositamente autorizzato

dall'autorità comunale, ponendo nel crematorio l'intero feretro.

2. Le ceneri risultanti dalla cremazione sono raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto. Le dimensioni limite delle urne sono stabilite dai regolamenti comunali.

3. Le urne cinerarie possono essere interrate ad una profondità stabilita dalle norme igieniche in appositi riquadri di terreno all'interno del cimitero, o collocate in colombari le cui dimensioni e caratteristiche edilizie sono stabilite dai regolamenti locali di igiene.

4. Le urne cinerarie contenenti i residui della cremazione possono essere conservate, oltre che nei cimiteri, in apposite cappelle o in colombari privati, permettendo la conservazione delle ceneri da parte dei congiunti.

5. Qualora la manifestazione di volontà di cui all'articolo 1 lo preveda o su richiesta scritta dei successori legittimi, si potrà procedere alla dispersione delle ceneri risultanti dalla cremazione. Nel caso previsto dall'articolo 2, comma 4, la volontà di conservazione o dispersione delle ceneri viene espressa dagli aventi diritto.

6. Ogni cimitero deve avere un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.

7. La dispersione delle ceneri può avvenire, oltre che in uno spazio riservato allo scopo dal comune, anche in natura. In tal caso deve comunque trattarsi di luoghi al di fuori dei centri abitati ed occorre l'autorizzazione preventiva del comune interessato, che viene rilasciata gratuitamente.

8. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 24, 27, 28 e 29 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, non è soggetto ad

alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni del coordinatore sanitario nel caso di presenza di nuclidi radioattivi.

ART. 4.

1. La consegna dell'urna cineraria, agli effetti dell'articolo 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di stato civile.

2. Il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dall'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

ART. 5.

1. I comuni sono tenuti ad organizzare il servizio di cremazione delle salme in modo tale da renderlo accessibile a tutti coloro che abbiano manifestato la loro volontà ai sensi dell'articolo 1 e dell'articolo 2, comma 4.

2. I comuni capoluogo di provincia e quelli con popolazione superiore ai cinquantamila abitanti, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono provvedere alla realizzazione di un impianto di cremazione nel territorio di loro competenza.

3. I comuni con popolazione inferiore ai cinquantamila abitanti, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono costituire dei consorzi per la realizzazione e la gestione di un impianto di cremazione.

4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dei lavori pubblici emana, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'ambiente, le disposizioni relative ai requisiti e alle caratteristiche tec-

nico-funzionali degli impianti di cremazione nonché le norme relative all'adeguamento degli impianti esistenti.

5. Nel caso di conservazione delle ceneri in appositi colombari e qualora l'amministrazione comunale richieda il pagamento di una tariffa per l'inumazione delle salme in campo comune, può essere richiesto, a titolo di contributo, il pagamento di una tariffa non superiore al 30 per cento di quella prevista per l'inumazione in campo comune. Qualora le urne cinerarie siano conservate in cappelle o colombari privati o le ceneri vengano disperse ai sensi dell'articolo 3, il servizio di cremazione è completamente gratuito.

6. Ciascun comune è tenuto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad informare con mezzi idonei i cittadini circa i contenuti della presente legge.

ART. 6.

1. All'articolo 411 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La dispersione delle ceneri non è punibile qualora avvenga in seguito a espressa volontà del defunto o degli aventi diritto ».

ART. 7.

1. Gli articoli 78, 79, 80 e 81 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, cessano di avere efficacia dalla data di entrata in vigore della presente legge.